REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI CASTEL VOLTURNO PROVINCIA DI CASERTA CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO CIG:_________. N. REPERTORIO L'anno _____ il giorno ___ del mese di ___ presso la Residenza Municipale di Castel Volturno, sita in Piazza Annunziata, n. 1, avanti a me in qualità di Segretario Generale autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica nell'interesse del Comune ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. C) del D.Lgs. 18 agosto 200 n.267, sono personalmente comparsi: ______, nella qualità di Responsabile del Servizio , in nome, per conto e nell'interesse esclusivo del comune di ______, a ciò autorizzato ai sensi del Decreto Sindacale Prot. N° _____ del __._. che lo investe dei poteri di seguito nel presente atto denominato semplicemente "COMUNE"; , nato a - il . . il quale interviene al presente atto in qualità di _____ con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della_____con sede in ______ (__) alla via _____ n° ____ P.IVA:_____, e residente in _____, _ C.F.: ____, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola, di seguito nel 1

presente atto denominata semplicemente "appaltatore".	
I comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica a contrarre io	
Segretario Comunale sono certo, dichiarano espressamente, d'accordo tra	
loro e con il mio consenso, di rinunciare all'assistenza dei testimoni, in	
conformità del disposto dell'art. 48 della legge 16 febbraio 1913, n.89.	
PREMESSO	
che in data con Delibera della Giunta Comunale R.G. n°	
<u>è stato approvato il progetto Def./Esecutivo</u>	
"	
".	
che il progetto di cui sopra è stato verificato e validato dall'Ufficio	
Progettazione e Controllo LL.PP in data con nota prot. n°;	
che il progetto per le	
l" - è stato	
finanziato dal Programma Regionale delle ,	
giusto Decreto dell'Autorità di gestione del ;	
che con Determinazione a contrarre n° del si provvedeva ad	
indire la procedura di gara espletata interamente da personale della	
senza l'apporto di commissari della Stazione Appaltante;	
che con Determinazione n°delsi provvedeva ad annullare la	
Determinazione a contrarre n° del, a seguito di ulteriori rilievi	
da parte del e si	
prendeva atto degli elaborati progettuali sostitutivi, si riapprovavano e si	
procedeva alla rideterminazione a contrarre;	

che a seguito di procedura aperta, venivano approvati i verbali di gara e	
veniva aggiudicata la procedura in via definitiva ma priva di efficacia nelle	
more delle verifiche di rito, giusto <u>del , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	
alla ditta, con una offerta di ribasso percentuale sui lavori,	
pari al%, per un importo ribassato pari ad €oltre oneri	
non soggetti a ribasso pari ad €, per un importo totale oggetto del	
presente contratto, pari ad €;	
che il possesso dei requisiti dell'appaltatore è stato verificato positivamente,	
come risulta dalla nota N° in data, con la emissione del	
conseguente aggiudica con efficacia di aggiudicazione di cui	
agli articoli 32 e 33 del Decreto Legislativo nº 50 del 2016;	
TUTTO CIÒ PREMESSO	
Le parti convengono e stipulano quanto segue:	
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI ARTICOLO 1. OGGETTO DEL CONTRATTO.	
ARTICOLO 1. OGGETTO DEL CONTRATTO.	
ARTICOLO 1. OGGETTO DEL CONTRATTO. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva	
ARTICOLO 1. OGGETTO DEL CONTRATTO. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore	
ARTICOLO 1. OGGETTO DEL CONTRATTO. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e	
ARTICOLO 1. OGGETTO DEL CONTRATTO. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, con particolare riferimento	
ARTICOLO 1. OGGETTO DEL CONTRATTO. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, con particolare riferimento al Capitolato Speciale d'appalto, nonché all'osservanza della disciplina di	
ARTICOLO 1. OGGETTO DEL CONTRATTO. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, con particolare riferimento al Capitolato Speciale d'appalto, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n° 50 (nel seguito «Codice dei	
ARTICOLO 1. OGGETTO DEL CONTRATTO. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, con particolare riferimento al Capitolato Speciale d'appalto, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n° 50 (nel seguito «Codice dei contratti»).	
ARTICOLO 1. OGGETTO DEL CONTRATTO. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, con particolare riferimento al Capitolato Speciale d'appalto, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n° 50 (nel seguito «Codice dei contratti»). Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dall'articolo 1 del	

Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n° 136 del 2010:	
il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente:	
;	
il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente:	
ARTICOLO 2. AMMONTARE DEL CONTRATTO.	
L'importo contrattuale ammonta a euro (diconsi euro	
), di cui:	
euro per lavori veri e propri;	
euro per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non	
assoggettati al ribasso d'asta.	
L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione	
finale.	
L'intera opera per complessivi euro è finanziata dal	
u n	
Il contratto è stipulato interamente " a corpo " ai sensi dell'articolo 43, comma	
6, del D.P.R. n° 207 del 2010, per cui l'importo contrattuale resta fisso e	
invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti	
alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla	
quantità e alla qualità di detti lavori.	
ARTICOLO 3. CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO.	
L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta,	
inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e	
modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il	
progetto, nonché delle previsioni delle tavole progettuali, che l'impresa	
progenically che filliplosa	

dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente	
riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.	
Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento	
negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al	
progetto.	
E' parte integrante del contratto il progetto migliorativo proposto	
dall'impresa in fase di gara e che di fatto integra e sostituisce il Progetto	
Esecutivo posto a base di gara. L'impresa pertanto con la sottoscrizione del	
presente si obbliga ad eseguire tutte le opere previste dal progetto esecutivo	
posto a base della procedura così come sostituito ed integrato dal progetto	
migliorativo dalla stessa redatto e sottoscritto, senza vantare alcun onere	
aggiuntivo.	
Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo	
riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti	
progettuali o sull'offerta dell'appaltatore; i prezzi unitari dell'elenco di cui al	
comma 3 sono vincolanti limitatamente a quanto previsto dall'articolo 11 del	
presente contratto.	
ARTICOLO 4. DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE, DIREZIONE DEL CANTIERE.	
Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto	
approvato con D.M. 19 aprile 2000, n° 145, l'appaltatore ha eletto domicilio	
nel Comune di, all'indirizzo, n°, della Società	
individuata in fase di gara quale esecutrice materiale dei lavori	
Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i	
_	

pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifici	
bancari.	
I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente	
dedicato della, ditta aggiudicataria dei lavori in parola,	
corrispondente al seguente codice IBAN: -	
acceso presso l'Istituto Bancario	
sita in Via , ovvero su altro conto	
bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle	
generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7	
giorni dall'accensione del conto stesso.	
Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che	
non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con	
rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante,	
a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle	
attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto.	
L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.	
L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto,	
garantire la presenza sul luogo dei lavori.	
La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del	
rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.	
Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o	
soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata	
dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è	
sollevata da ogni responsabilità.	
1	i .

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI	
ARTICOLO 5. TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.	
ARTICOLO 3. TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.	
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 365	
(TRECENTOSESSANTACINQUE) naturali decorrenti dalla data del verbale di	
consegna dei lavori.	
ARTICOLO 6. PENALE PER I RITARDI.	
Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle	
opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei	
lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è	
applicata una penale pari allo 1(uno) per mille dell'importo contrattuale,	
corrispondente a euro	
La penale, con l'applicazione delle stessa aliquota di cui al comma 1 e con	
le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione	
anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente	
un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie	
fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non	
ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10%	
dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di	
risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.	
ARTICOLO 7. SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI.	
È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi	
di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze	
speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei	
lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso	
_	

d'opera nei casi previsti dall'articolo 149 del Codice dei contratti.	
La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le	
cause che ne hanno comportato la interruzione.	
Se l'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori	
senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per	
iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al	
direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa	
dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto	
della ripresa dei lavori se l'appaltatore intende far valere l'illegittima	
maggiore durata della sospensione.	
Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva	
prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi,	
l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se	
la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto	
alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della	
sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei	
lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e	
indennizzo.	
Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come	
funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione	
degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo	
ad eccezione del comma 4.	
ARTICOLO 8. ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE.	
Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato	
_	

speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza	
del capitolato generale.	
In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico	
dell'appaltatore le spese per:	
l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;	
il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;	
attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e	
perfetta dei lavori;	
rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere	
dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di	
collaudo provvisorio;	
le vie di accesso al cantiere;	
la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la	
direzione dei lavori;	
passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per	
l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;	
la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di	
collaudo provvisorio;	
ogni adempimento connesso alle procedure di allacci autorizzazioni etc. etc.	
L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e	
ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge	
e di regolamento.	
La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da	
altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in	

rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della	
direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante	
delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione	
specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a	
quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.	
L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la	
gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il	
diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale	
dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore	
è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza	
di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione	
o nell'impiego dei materiali.	
Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 25.	
ARTICOLO 9. CONTABILITÀ DEI LAVORI.	
La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.	
La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.	
La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di	
La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale	
La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal	
La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie	
La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni	
La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità	
La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo	
La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono	

quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e	
rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.	
Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia	
se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle	
misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di	
due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.	
Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in	
economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.	
Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i	
lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito	
dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.	
ARTICOLO 10. INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO.	
Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo	
1664, primo comma, del Codice Civile.	
ARTICOLO 11. VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO.	
Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e	
ordina modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle	
condizioni e della disciplina di cui all'articolo 149 del Codice dei contratti, le	
stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una	
nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi	
stabiliti mediante il verbale di concordamento.	
In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di	
cui all'articolo 43, comma 8, del D.P.R. nº 207 del 2010.	
ARTICOLO 12. PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO.	

Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal	
D.Lgs. n.56/2017, sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo	
dell'anticipazione del prezzo pari al 20 % (venti per cento), da corrispondere	
all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione	
dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria	
bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso	
di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero	
dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.	
All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni	
previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato speciale d'appalto, al	
maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della	
ritenuta dello 0,50% e dell'importo delle rate di acconto precedenti, non	
inferiore al 20% (venti per cento), dell'importo contrattuale.	
Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti dell'appaltatore	
in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa	
o ai subappaltatori.	
In deroga al comma 2:	
non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra	
l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al	
10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale medesimo; in tal caso	
l'importo residuo è liquidato col conto finale.	
Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause	
non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo,	
l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello	

stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento,	
prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.	
Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente	
spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo	
l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni	
dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce	
presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo	
comma, del codice civile.	
Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una	
garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei	
contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un	
biennio, con scadenza non inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla data di	
ultimazione dei lavori.	
In ogni caso se il pagamento è superiore a 10.000,00 euro, esso è subordinato	
alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di	
versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.	
In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:	
a)tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore,	
dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di	
soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale,	
ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale	
idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'articolo 4, comma 4;	
b)ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma	
1,10 p. 1,0 m. 1,10 m.	

2;	
c)devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto	
articolo 3 della legge n° 136 del 2010;	
la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di	
risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale	
d'appalto;	
le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente	
\sim	
riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della	
filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al	
presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli	
senza necessità di declaratoria.	
Se è stata erogata l'anticipazione, sull'importo di ogni certificato di	
pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla	
percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.	
In ogni caso il pagamento di ciascuna delle somme di cui sopra, è	
subordinato al relativo accredito della Stazione Appaltante, da parte	
dell'Ente finanziatore.	
ARTICOLO 13. REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO, GRATUITA MANUTENZIONE.	
Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 6	
(sei) mesi dall'ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e deve essere	
approvato dalla Stazione appaltante.	
Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni	
dalla sua emissione; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre	
predetto termine di due anni equivale ad approvazione.	
14	

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore	
risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché	
denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato all'emissione del	
certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione,	
assuma carattere definitivo.	
L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e	
alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto	
fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio;	
resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna	
anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.	
ARTICOLO 14. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.	
La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice	
lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di	
ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:	
-nei casi di cui all'articolo 108 del Codice dei contratti;	
-inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i	
tempi di esecuzione;	
-manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei	
lavori;	
-inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli	
infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;	
-sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;	
-rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da	
pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;	
15	

-subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche	
parziale del contratto;	
-non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo	
dell'opera;	
-proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai	
sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile	
2008, n. 81;	
-perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori,	
quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che	
inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;	
-ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d'appalto.	
La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza	
dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o	
dichiarazioni mendaci.	
L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.	
ARTICOLO 15. CONTROVERSIE.	
Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo non inferiore a	
quanto indicato al comma 2, il responsabile del procedimento può nominare	
l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo	
bonario di cui all'articolo 205 del Codice dei contratti che, acquisita	
immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove	
costituito, del collaudatore, formula all'appaltatore e alla stazione	
appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve,	
proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono	
16	

pronunciare entro trenta giorni.	
La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il responsabile	
del procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:	
che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le	
quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 149 del	
Codice dei contratti;	
che il loro importo non sia inferiore al 10% dell'importo contrattuale.	
La procedura può essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si	
applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento	
dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio.	
E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 208 del	
Codice dei contratti.	
Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute	
all'autorità giudiziaria competente del Foro di Santa Maria Capua Vetere	
(CE) con esclusione della competenza arbitrale.	_
TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI	
ARTICOLO 16. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA.	
L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi,	
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e	
assistenza dei lavoratori.	
L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia	
retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di	
solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con	
particolare riguardo all'articolo 105 del Codice dei contratti.	
particolare figurate all articole for del codice del collidifi.	

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la	
stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore	
dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, e procede, in caso di crediti	
insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.	
L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi,	
ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale	
di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di	
attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.	
Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del	
2008, , dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013, è stato acquisito apposito	
Documento unico di regolarità contributiva in data 19/10/2018 numero	
con scadenza validità ildella	
ARTICOLO 17. SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE.	
L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:	
il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo	
9 aprile 2008, n. 81;	
eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di	
cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume	
ogni onere e obbligo;	
un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte	
autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e	
nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano	
di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b).	
Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il	
18	

piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte	
integrante del presente contratto d'appalto.	
L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza	
nella fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma	
1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi	
utilizzati.	
Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa	
la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del	
contratto in suo danno.	
L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai	
subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».	
ARTICOLO 18. ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA E IN MATERIA PENALE.	
Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione	
al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione	
del presente rapporto contrattuale di cui all'articolo 67 del citato decreto	
legislativo, in materia antimafia, in base alla comunicazione	
del	
L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione	
della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né	
all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16	
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di	
divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto	
legislativo n. 165 del 2001.	
Articolo 19. Subappalto.	
10	

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.	
Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105	
del Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in	
sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e	
con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.	
Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dal Codice dei	
contratti, nonché dal Capitolato Speciale d'appalto.	
ART. 20. CLAUSOLE PREVISTE DAL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ.	
L'appaltatore in osservanza delle clausole previste dall'art. 3 del Protocollo di	
Legalità sottoscritto in data 04.12.2008 dal Prefetto di Caserta e dal Sindaco	
del Comune di Castel Volturno che conosce:	
1. dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento	
(formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata	
con altre imprese partecipanti alla gara.	
2. si impegna a denunciare alla Magistratura e agli organi di Polizia ed in	
ogni caso all'Amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di	
danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara o	
nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti,	
rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle	
procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori.	
dichiara di aver presentato in sede di gara un'apposita dichiarazione	
con l'indicazione delle imprese subappaltatrici, titolari di nolo nonché	
titolari di contratti derivati e subcontratti, comunque denominati, nonché	
i relativi metodi di affidamento, e che i beneficiari di tali affidamenti non	
20	

sono in alcun modo collegati direttamente o indirettamente alle imprese	
partecipanti alla gara in forma singola o associata ed è consapevole	
che, in caso contrario tali subappalti o subaffidamento non saranno	
consentiti.	
4. dichiara di aver presentato una dichiarazione di impegno a denunciare	
immediatamente alle forze di polizia, dandone comunicazione alla	
stazione appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o	
condizionamento di natura criminale in qualunque forma si manifesti nei	
confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine	
sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni indirizzate	
l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, servizi o simili a	
determinate imprese-danneggiamenti-furti di beni personali o in	
cantiere, ecc.), secondo il modello allegato al suddetto Protocollo di	
Legalità.	
5. La Stazione Appaltante si impegna, altresì, affinché l'appaltatore che si	
renderà responsabile della inosservanza di una delle predette clausole	
sarà considerato di non gradimento per l'Ente, procedendo alla	
rescissione del presente contratto di appalto.	
ARTICOLO 21. GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA.	
A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti	
da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva	
mediante polizza fidejussoria numero del rilasciata	
dalla società Agenzia, per l'importo di euro	
pari alper cento dell'importo del presente contratto.	

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento	
dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo	
garantito.	
La garanzia, per il rimanente ammontare del 2 per cento, cessa di avere	
effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di	
collaudo provvisorio.	
La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato	
disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia	
proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente	
contratto.	
Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. 12	
marzo 2004, n. 123.	
ARTICOLO 22. OBBLIGHI ASSICURATIVI.	
Ai sensi dell'articolo 103, comma 8, del Codice dei contratti l'appaltatore	
assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i	
dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare	
a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse,	
sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.	
L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di	
emissione del certificato di collaudo provvisorio, con polizza di Responsabilità	
Civile Terzi e Garanzia di Manutenzione numero del	
rilasciata dalla società Agenzia	
come segue:	
per danni di esecuzione per un massimale di euro (euro	
10010	

), ripartito come da Capitolato speciale d'appalto;	
per responsabilità civile terzi per un massimale di euro 500.000,00	
(cinquecentomila).	
Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e	
in conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004,	
n. 123.	
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI	
ARTICOLO 23. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.	
Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:	
a) procura speciale di nomina e costituzione procuratore speciale	
(ove necessario);	
b) il Capitolato Speciale d'appalto integrato dalle condizioni offerte	
dall'appaltatore in sede di gara;	
c) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni integrati dalle	
condizioni offerte dall'appaltatore in sede di gara;	
d) l'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 3, comma 3;	
e) i piani di sicurezza previsti di cui al decreto legislativo del 9 aprile	
2008, n° 81;	
f) il cronoprogramma offerto dall'impresa in sede di gara;	
g) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 21 e 22;	
h) il capitolato generale, approvato con D.M. n° 145 del 2000, per	
quanto non previsto nel Capitolato Speciale d'appalto.	
2. I documenti elencati al precedente comma 1, pur essendo parte	
integrante e sostanziale del contratto, sottoscritti dalle parti, sono	
00	

conservati dalla Stazione appaltante presso il Servizio VII° LL.PP. del	
Comune di Castel Volturno.	
ARTICOLO 24. RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.	
Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le	
altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il	
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.	
In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento	
giurisdizionale della proposta di aggiudicazione, trovano applicazione gli	
articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo nº 104 del	
2010.	
ARTICOLO 25. SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE.	
Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse,	
diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.	
Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti	
occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di	
emissione del certificato di collaudo provvisorio.	
Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti	
all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura	
fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n° 131.	
L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione	
appaltante.	
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	
Ai sensi del D.lgs. n°101 del 10.08.2018 in vigore dal 10.08.2018 – Disposizioni	
per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del	
24	

regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27	
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al	
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e	
che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei	
dati)., si informa quanto segue:	
Finalità del trattamento: i dati forniti dall'appaltatore verranno utilizzati	
allo scopo e per il fine di gestire la procedura di affidamento e	
successivamente il servizio di cui all'oggetto del contratto.	
2) Modalità del trattamento: Le modalità con le quali verranno trattati i	
dati personali sono disciplinate dagli art.13 e 14 del GDPR –	
Regolamento UE 2016/679;	
3) Conferimento dei dati: Il conferimento dei dati per le finalità di cui al	
punto 1 è obbligatorio.	
4) Comunicazione e diffusione dei dati: I dati forniti saranno comunicati	
nei modi e nelle forme previste dalla disciplina sui contratti pubblici e	
del D. Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni.	
5) Titolare del Trattamento: Il Titolare del trattamento dei dati raccolti è il	
Comune di Castel Volturno (CE) e che, relativamente agli	
adempimenti inerenti al presente atto "responsabile" del suddetto	
trattamento sono i responsabili dei servizi interessati.	
Richiesto io Segretario Generale Rogante ho redatto il presente atto	
informatico mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti	
informatici, ne ho dato lettura integrale alle parti che lo approvano, dopo	
avermi dispensato dalla lettura degli allegati riferiti al presente atto, che pure	
05	

dichiarano di conoscere ed accettare senza riserve.	
Nel suo formato di visualizzazione, questo documento si compone di pagine	
26 sin qui, scritte con sistema elettronico in parte da persona di mia fiducia	
ed in parte da me Segretario.	
I comparenti appongono personalmente ed in mia presenza la propria firma	
digitale.	
X	
Dopo aver verificato i certificati di firma utilizzati, di cui attesto la validità,	
appongo personalmente ed in presenza delle parti la mia firma digitale.	
lo Segretario del Comune di Castel Volturno (CE), certifico che ai	
sensi dell'art. 23 comma 5 del D.lgs. N. 82 del 07 Marzo 2005, la presente	
copia su supporto cartaceo è conforme all'originale informatico, firmato	
digitalmente e conservato a norma di legge.	
40,	